

ACCORDO REGIONALE COMMISSIONE PARITETICA C.C.N.L. F.I.S.M. LOMBARDIA

Di cui all'art.33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183

I componenti della Commissione paritetica CCNL Fism della Lombardia,
RILEVATO CHE

- Le scuole aderenti a FISM Lombardia applicano al personale dipendente il CCNL sottoscritto tra le parti il 13 dicembre 2007;

- l'art.33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183, in attuazione dell'art. 26 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha prorogato per il periodo d'imposta 2012, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2 comma 1 lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126

In ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle istituzioni educative e scolastiche aderenti alla F.I.S.M., al fine di garantire un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubbiamente effetti sulla qualità, efficienza e continuità del servizio educativo e scolastico offerto agli alunni e alle loro famiglie

CONVENGONO

Di applicare a tutti gli aderenti a FISM Lombardia nel territorio regionale la presente intesa per gli istituti contrattuali che sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le scuole, pertanto, applicheranno le agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33 comma 12 della legge 12 novembre 2011 n. 183

Ai seguenti istituti contrattuali che danno luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:

- Lavoro supplementare per lavoratori part-time (art. 30)
- Presenza notturna (art. 42)
- Salario accessorio (art. 32)
- Lavoro straordinario, festivo, notturno (art. 44)
- Ogni altro premio variabile concordato nel 2° livello di contrattazione (art. 9)
- Orario di lavoro connesso all'estensione temporale, non recuperato per causa di forza maggiore
- ferie maturate e non godute, per causa di forza maggiore
- E.G.R.
- Altro eventualmente determinato dal rinnovo del contratto nazionale e regionale di riferimento

Di considerare come riconducibile all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, di cui alle norme sopra richiamate, corrisposte ai dipendenti in relazione ad incrementi di produttività; nel corso o nella cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di " Riduzione Orario di Lavoro Non Goduto" e "Ferie maturate e non Godute", in quanto tali istituti sono stati individuati dalle parti utili al conseguimento di miglioramenti organizzativi e produttivi;

Le parti convengono altresì che l'applicazione della presente intesa riguarda l'anno 2012.

Milano, 13 gennaio 2012

OO.SS.

F.I.S.M.

Cisl Scuola Lombardia

FLC Cgil Lombardia

Uil Scuola Mi e Lombardia

Snals Lombardia